



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

Il Presidente,

Disp. serv. 19/24

- visto l'art. 1 della legge 2/04/1958 n. 319;
- visto l'art. 9 comma 1 bis del D.P.R. 30/05/2002 n. 115;
- vista la circolare del Ministero della Giustizia del 9/01/2023 relativa alla determinazione del contributo unificato nelle procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza ed assistenza;
- considerato che, a norma della citata circolare:
 - "le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al primo comma dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958 sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
 - analogamente, le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate su crediti per prestazioni di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115", dovendo intendersi sostituita, a decorrere dal 15/07/2022, la parola fallimento con il termine "liquidazione giudiziale";
- considerato che le condizioni reddituali possono essere autocertificate ex art. 46 lett o) D.P.R. n. 445/2000 e che occorre procedere a controlli a campione delle dichiarazioni rese nelle suddette procedure;
- ritenuto opportuno procedere a formalizzare il criterio utilizzato per i suddetti dovuti controlli;
- accolta la proposta in proposito formulata dal Direttore della Sezione civile;

dispone che la Cancelleria delle esecuzioni e delle procedure concorsuali

- verifichi, al momento dell'iscrizione a ruolo, la regolarità formale delle autocertificazioni relative al reddito;
- provveda ad effettuare controlli a campione sulle procedure di cui sopra, iscritte a far data dal 1/01/2023, utilizzando il criterio delle prime due procedure iscritte mensilmente e rientranti nella casistica indicata;
- invii all'Agenzia delle Entrate le autocertificazioni così individuate;
- annoti i dati relativi ai fascicoli controllati a campione e alle autocertificazioni inviate all'Agenzia delle Entrate su registro interno informatico.

Dispone l'entrata in vigore del presente provvedimento a far data dal 7/10/2024.

Si comunichi al Direttore della sezione civile, al personale della Cancelleria delle esecuzioni e delle procedure concorsuali, all'Ordine degli Avvocati di Rieti e si pubblichi sul sito del Tribunale.

Rieti, 4/10/2024



Il Presidente f.f.
Dott. Carlo Sabatini